



associazione ambientalista

**Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal  
Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.13 della L.349/86**

**REGOLAMENTO ELETTORALE  
per l'elezione degli Organi sociali  
dell'Associazione  
“FARE VERDE ETS ODV”**

**APPROVATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 23 FEBBRAIO 2023 IN BARI**

*Repertorio n.4112 – raccolta n.3001*

*Registrato in Bari il 24 febbraio 2023 al n.8044/IT*

*F.to Savino Gambatesa – Antonio Saltino Notaio (vi è impronta del sigillo)*

### **Art.1 Premessa.**

Il presente documento si compone di 13 articoli ed è il regolamento elettorale all'Associazione. E' applicato alle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente Nazionale, dei componenti del Direttivo nazionale, degli organi di controllo, dei componenti del collegio dei Garanti. Si applica anche per le elezioni degli organi dirigenziali dei gruppi regionali e locali, nei termini specifici riportati nel presente regolamento che è ad integrazione di quanto espresso nello Statuto ed in conformità alla normativa vigente del terzo settore.

### **Art. 2 Indizioni delle Elezioni.**

1. In aderenza a quanto riportato nello Statuto, tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e tale arco temporale è denominato "mandato".
2. Presidente, Consiglieri, componenti organi di controllo e collegio dei garanti sono tutti rieleggibili, nei termini riportati nello Statuto.
3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni di cui al comma 1 può manifestarsi nei seguenti casi:
  - a) Presidente nazionale cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per altre situazioni oggettivamente rilevanti;
  - b) Presidenti regionale/locali cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per altre situazioni oggettivamente rilevanti;
  - c) Organi sociali cessano per dimissioni volontarie o per altre situazioni oggettivamente rilevanti; qualora vengano a mancare un numero di consiglieri che riduca il numero degli stessi al di sotto della soglia minima di cinque e nell'impossibilità di eventuali surroghe;
  - d) la cessazione dalla carica del Presidente nazionale di cui al para. 3.a), il reggente (Vice Presidente) dovrà indire l'assemblea straordinaria elettiva per gli organi sociali dell'associazione entro novanta giorni dal provvedimento.
4. Come previsto nello statuto, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Presidente nazionale uscente convocherà, nei termini riportati nello stesso, l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali (di seguito denominata "Assemblea elettiva") fissandone il giorno, l'ora, il luogo e le relative modalità. Lo svolgimento e la partecipazione all'adunanza può essere effettuata in modalità remoto come specificato nell'art. 6 dello statuto.
5. Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni in questione da parte dell'Assemblea dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste.
6. L'Assemblea elettiva sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in presenza o per delega, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o in delega.
7. Se la medesima Assemblea dei Soci "elettiva" prevede anche altri punti all' o.d.g., le elezioni dovranno comunque essere al primo punto e le eventuali deliberazioni degli argomenti non riferiti all'elezioni e riportati nell'o.d.g. saranno effettuate a maggioranza dei presenti.
8. Presiederà l'Assemblea elettiva il Presidente dell'Associazione in carica (a prescindere dalla sua ricandidatura) o in sua assenza dal Vicepresidente o altro membro anziano del Consiglio uscente, fino alla costituzione della Commissione Elettorale.

### **Art. 3 Soci Elettori**

1. Sono soci elettori tutti gli associati iscritti nel "libro dei soci", maggiorenni in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva e i nuovi tesserati da giorni 90 dall'adesione.
2. Coloro che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota sociale dell'anno solare precedente, dovranno regolarizzare la posizione saldando entrambe le annualità.

3. Per i minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
4. Il voto sarà precluso agli associati non in regola con il tesseramento, oggetto di sanzioni disciplinari in atto e/o di procedimenti penali di cui al successivo articolo.  
Gli associati che non hanno maturato i 90 giorni dalla data di iscrizione possono partecipare all'assemblea in qualità di "uditori" senza diritto di voto.

#### **Art. 4 Soci Eleggibili**

1. Sono soci eleggibili tutti i soci maggiorenni che hanno presentato, nei termini riportati nel successivo articolo, la candidatura agli organi sociali dell'associazione, iscritti da 90 giorni all'associazione e in regola con il tesseramento.
2. Inoltre, i soci eleggibili non dovranno, previa esclusione:
  - a) trovarsi nella posizione di "sospensione" e/o interdizione dalla qualifica e/o dalla carica, a seguito di specifica determinazione degli organi preposti;
  - b) trovarsi nella posizione di cui all'art. 16 dello Statuto dell'associazione;
  - c) aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento in Italia o all'estero per i delitti richiamati dal d.lgs 231/2001 o altri sulla moralità professionale o interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese;
  - d) aver espletato tutti i mandati previsti nello statuto e qualora un mandato (o entrambi) fosse svolto per meno di due anni, è possibile presentare la candidatura per un ulteriore mandato.

#### **Art. 5 Presentazione delle Candidature**

1. I soci che intendono candidarsi alle cariche associative dell'associazione, dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente per una carica elettiva, dalla data dell'atto di convocazione, non prima del trentesimo giorno e fino al quindicesimo giorno sulla data di svolgimento dell'assemblea elettiva. La richiesta dovrà essere compilata dall'interessato (modulo specifico) e inviata alla Segreteria Nazionale per le elezioni delle cariche nazionali e alle Segreterie regionali/territoriali per le elezioni medesime.
2. L'esito dell'accettazione o del diniego della candidatura sarà comunicato all'interessato entro giorni 5 dalla ricezione della richiesta.
3. Tutte le candidature presentate oltre il termine di cui sopra non saranno considerate accettate e contestualmente respinte.
4. L'elenco dei soci candidati sarà pubblicato nei canali "web" e "social" dell'Associazione, comunicato ai gruppi regionali/territoriali/locali e affisso nella bacheca dell'assemblea elettiva.
5. Eventuali ricorsi avverso al diniego di accettazione della candidatura di cui al presente articolo punto 3 dovrà essere presentato dall'interessato, entro giorni 5 dalla ricezione della comunicazione e inoltrato, per le conseguenti decisioni inappellabili, al Collegio dei Garanti.  
Il Collegio dei garanti dovrà deliberare avverso al ricorso in questione, con la massima urgenza ed entro 3 giorni antecedenti alla data prevista dell'assemblea.

#### **Art. 6 Deleghe**

1. Per le elezioni degli organi sociali e di controllo ogni iscritto elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in Assemblea da un solo associato. Alla stessa persona potranno essere conferite il numero di deleghe previste dallo statuto.  
Per le assemblee elettive dei gruppi regionali e locali, l'associato è portatore di una delega.
2. La delega dovrà essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Associazione e inviata alla mail ordinaria o alla PEC dell'associazione ovvero prodotta dal delegato in sede di assemblea; In tutti i casi andrà allegata, pena nullità, copia fronte-retro del documento d'identità del delegante.
3. Potranno ottenere deleghe anche i membri degli organi direttivi uscenti e i candidati.
4. L'iscritto votante delegato riceverà le corrispettive schede per l'espressione del voto.

### **Art. 7 Apertura e svolgimento dell'Assemblea Elettiva**

1. Prima dell'apertura dell'Assemblea il Segretario ed il Presidente raccoglieranno le quote dei soci che dovranno regolarizzare la posizione amministrativa. Quindi procederanno a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto, delle deleghe, corredata con le relative firme.
2. Successivamente il Presidente:
  - a) aprirà l'Assemblea chiedendo alla stessa di pronunciarsi in merito al numero di membri del Consiglio da eleggere (compresi in un numero dispari di minimo cinque e massimo undici);
  - b) chiederà all'assemblea di eleggere la Commissione Elettorale composta da un Presidente, un segretario verbalizzante e da tre soci scrutatori;
  - c) dopo la nomina del Presidente e della Commissione Elettorale unitamente al Segretario Generale rimette la carica di Presidente dell'Assemblea;

### **Art. 8 Commissione Elettorale, votazione e scrutinio**

1. La Commissione elettorale eletta dall'Assemblea, nei termini riportati dall'art. 7 del presente regolamento, sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione. Il Presidente della Commissione Elettorale all'atto della nomina assume la carica di Presidente dell'Assemblea Elettiva e permane in tale funzione fino al termine della proclamazione degli eletti.
2. Non potranno far parte della commissione i Consiglieri uscenti che si ricandidano e gli associati che presentano la propria candidatura.
3. Alla Commissione Elettorale, il Segretario Generale consegnerà l'elenco degli elettori e dei candidati alle cariche associative, la documentazione relativa alla compilazione dei verbali e le schede di votazione.
4. Le schede dovranno essere su moduli prestampati sui quali saranno riportati i nomi dei candidati all'interno di uno spazio adibito per esprimere il voto di preferenza.
5. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo. Nell'eventualità di un unico candidato alla carica di Presidente Nazionale l'espressione di voto da parte degli iscritti dovrà effettuarsi per alzata di mano.
6. Ciascun elettore potrà esprimere un voto per la carica di Presidente nazionale per ogni candidato, massimo tre preferenze per i componenti del Direttivo Nazionale, del collegio dei garanti e degli organi di controllo. Il numero delle preferenze che si potranno esprimere dovrà essere comunicato agli elettori con chiarezza dalla Commissione Elettorale prima delle votazioni e messo per iscritto.
7. Si considereranno bianche le schede che non riporteranno alcuna preferenza, nulle quelle che riporteranno un numero di preferenze superiore a quello previsto e annotazioni varie.
8. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione, che la riporrà nell'urna.
9. E' consentito agli associati collegati in modalità remoto, di esprimere il proprio voto in modalità telematica.
10. Al termine dello scrutinio risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
11. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione, in subordine, età anagrafica.
12. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea elettiva, a cura del Presidente e del Segretario della Commissione Elettorale.

Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione: dovranno essere inoltre archiviate e conservate: a) le schede scrutinate ed assegnate; b) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate. Il verbale in questione è parte integrante dell'assemblea degli associati.

#### **Art. 9 Ricorsi**

1. Ogni ricorso dovrà essere prodotto ed ogni contestazione manifestata immediatamente sul posto alla Commissione che potrà valutarla e quindi decidere di respingerla o di sottoporla al voto dell'Assemblea per la mozione di annullamento e la ripetizione del voto da parte dell'Assemblea Elettiva.
2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

#### **Art. 10 Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti e sospensione dell'Assemblea**

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni salvo la presentazione di ricorsi, comunicherà i risultati dell'assemblea elettiva ed effettuerà la proclamazione degli eletti alle cariche sociali, i quali dovranno sottoscrivere il relativo atto di accettazione.

#### **Art. 11 Ripresa dei lavori dell'Assemblea dei Soci**

Al termine delle attività riportate nel precedente articolo, il Presidente della Commissione Elettorale lascia la conduzione dell'Assemblea al Presidente eletto, il quale se, nell'o.d.g. sono riportati argomenti da discutere e deliberare, sospende temporaneamente l'assemblea e riunisce il Direttivo Nazionale costituito per il successivo proseguo dei lavori. Nell'eventualità che l'o.d.g. non riporti altri punti in discussione, il Presidente dichiarerà terminata l'assemblea.

#### **Art. 12 Disposizioni finali**

1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge. Il sito web dell'Associazione e tutte le pagine e i canali "social" dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di quindici giorni.
2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Associazione, ai regolamenti e alle norme vigenti in materia di Terzo Settore ed Organizzazioni di Volontariato.
3. Il presente regolamento elettorale si applica anche per le assemblee elettive per gli organi sociali regionali, territoriali e locali.

#### **Art. 13 Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento proposto dal Direttivo Nazionale e approvato dall'Assemblea dei Soci il 23 febbraio 2023 e da tale data ha piena efficacia.
2. Del presente regolamento si dovrà fare menzione in ogni convocazione di Assemblea elettiva.